



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE ED ENTI E MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI CAMPEGINE

Il presente Regolamento disciplina:

- A) il ricovero in Strutture Assistenziali;
- B) l'accesso alle prestazioni domiciliari;
- C) interventi economici a favore di persone singole o nuclei e iniziative di solidarietà sociale;



A - RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI

ART. 1

L'Amministrazione Comunale ammette alle strutture assistenziali persone anziane e adulte che versino in disagiate condizioni fisiche, economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti tenuti al concorso nel pagamento delle rette per il mantenimento del congiunto.

ART. 2

L'ammissione in struttura assistenziale è autorizzata come soluzione limite una volta constatata la reale impossibilità di mantenere il cittadino nel suo ambiente di vita, sia con gli strumenti offerti nell'ambito della assistenza comunale (assistenza domiciliare, centro diurno, telesoccorso ...), sia attraverso il supporto di altri servizi presenti sul territorio.

L'autorizzazione al ricovero va quindi subordinata ad una diagnosi sociale, predisposta dal Servizio competente, per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare, una volta verificato il possibile utilizzo delle risorse indicate sopra, l'autosufficienza del cittadino nel suo ambiente di vita.

L'ammissione comporta la permanenza del cittadino in struttura sino a che sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

ART. 3

Gli ospiti di strutture assistenziali sono tenuti a partecipare alle spese per il proprio mantenimento in ragione del loro reddito, mediante versamento dei proventi di qualsiasi natura, salvo una quota mensile, oltre alla tredicesima mensilità, a disposizione per le spese personali, calcolata nel modo seguente:

- agli ospiti in permanenza diurna e notturna il 25% della prima mensilità della pensione minima INPS ex lavoratori dipendenti;

- agli ospiti in permanenza solo diurna il 30%.

Per quanto qui non previsto, la contribuzione dell'ospite è disciplinata dalle norme dell'art. 6 del Regolamento Comunale della Casa Protetta per anziani.

ART. 4

Gli ospiti non autosufficienti, o per conto loro i familiari, sono altresì tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento della Invalidità Civile con assegno di accompagnamento, che verrà versato a titolo di contribuzione fino alla copertura dell'intera retta di ricovero.



Di norma non si procede all'ammissione in strutture assistenziali con retta a totale o parziale carico del Comune di cittadini proprietari di beni immobili e/o titolari di risorse finanziarie adeguate.

Può comunque essere effettuata l'ammissione in presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono di cittadino, nel qual caso l'Amministrazione Comunale opererà nei modi consentiti dalla Legge, per rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato con le modalità più oltre indicate.

ART. 5

Le persone obbligate, comprese tra queste il donatario, ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile, concorrono al mantenimento del congiunto ricoverato, secondo i seguenti criteri:

FASCIA REDDITO IMPONIBILE PER NUCLEO FAMILIARE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE
Fino a L. 10.000.000	esente
da L. 10.000.001 a L. 20.000.000	15% oltre la quota esente
da L. 20.000.001 a L. 30.000.000	L. 2.000.000 quota fissa + 20% eccedente 20.000.000
da L. 30.000.001 a L. 40.000.000	L. 3.800.000 quota fissa + 30% eccedente 30.000.000
da L. 40.000.001 a L. 50.000.000	L. 7.000.000 quota fissa + 50% eccedente 40.000.000
da L. 50.000.001 a L. 60.000.000	L. 12.000.000 quota fissa + 70% eccedente 50.000.000
oltre L. 60.000.000	retta a totale carico dei familiari

A disposizione del familiare tenuto deve rimanere la quota di L. 10.000.000 annui.

Dal reddito imponibile sarà detratta la somma di L. 3.000.000 per il primo familiare a carico e la somma di L. 2.000.000 per ogni altro familiare a carico.



E' consentita la facoltà di valutazioni discrezionali ai fini della determinazione dei redditi, da considerare in presenza di gravi problematiche sociali nell'ambito della famiglia. La quota di partecipazione al pagamento della retta da parte dei familiari tenuti, già determinata, aumenta annualmente di una percentuale pari all'aumento dell'indice ISTAT del reddito pro-capite, salvo sia intervenuto o intervenga revisione. Alla revisione della quota di partecipazione al pagamento della retta si procede d'ufficio o su istanza dell'interessato qualora intervengano modifiche della situazione familiare. Ogni due anni si procede d'ufficio alla revisione delle quote di partecipazione, delle fasce di reddito e delle quote per carichi di famiglia.

ART. 6

E' fatto obbligo all'assistito e ad ogni persona tenuta agli alimenti di consegnare, al momento della presentazione di richiesta di ricovero, copia della denuncia dei redditi, nonché la documentazione relativa al reddito mensile dell'anno in corso, onde poter riferire l'ammontare della compartecipazione alla condizione socio-economica reale e alla composizione familiare.

Per il lavoratore autonomo viene considerato di norma un reddito minimo imponibile pari a quello del lavoro di un operaio specializzato del settore metalmeccanico, senza anzianità di servizio, salva la possibilità, per l'Amministrazione Comunale di considerare la collocazione in fasce inferiori a seguito di presentazione da parte dell'interessato di eventuale documentazione comprovante la titolarità di reddito inferiore.

ART. 7

Il cittadino richiedente il ricovero e chi per esso deve presentare in fotocopia all'ufficio competente la seguente documentazione:

- frontespizio dei libretti di pensione;
- Mod. 101 e 740;
- ricevuta del pagamento dell'affitto.

Ai redditi derivanti da pensione vanno aggiunte tutte le altre entrate, sia quelle risultanti dal Modello 740 (usufrutto immobili e terreni, dividendi azioni, proprietà immobiliari, ecc...), sia quelli non assoggettabili a denuncia (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc..). Nella domanda il richiedente, o chi per esso, agisce, dichiara di non essere titolare di altri redditi.



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

ART. 8

Per ogni nucleo familiare dei congiunti tenuti al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno essere richieste, a cura dell'Ufficio competente, la seguente documentazione o le dichiarazioni attestanti:

- stato di famiglia
- Modello 101, 740, libretti di pensione o altro, in fotocopia
- ricevuta del pagamento del canone d'affitto

ed inoltre:

- ultima busta paga (esclusi i mesi di agosto e settembre)

al fine di verificare che non siano sostanzialmente modificate le condizioni reddituali.

Per i giovani di età superiore ai 15 anni:

- certificato di iscrizione a Istituto Scolastico o attestato di iscrizione alle liste di collocamento.

Il reddito da prendere a riferimento è quello imponibile.

Da tale importo vengono poi detratte eventuali spese per il mantenimento di altri congiunti ricoverati in strutture assistenziali.

L'indennità o assegno di accompagnamento, percepita da handicappati o invalidi civili conviventi, non è considerata ai fini della determinazione del reddito.

ART. 9

Prima dell'inserimento del congiunto per il quale è avanzata richiesta di ricovero, gli obbligati al mantenimento del medesimo dovranno dichiarare la fascia di reddito all'interno della quale intendono collocarsi per il calcolo della quota provvisoria di partecipazione al pagamento della retta.

Tale calcolo dovrà essere effettuato avendo come riferimento per il conteggio la tabella indicata all'art. 5.

La fascia di reddito dichiarata dai familiari tenuti e la quota di partecipazione al pagamento, calcolata secondo le suindicate modalità, dovranno essere riportate su apposito modulo di impegnativa di pagamento e debitamente sottoscritte da tutti gli obbligati agli alimenti.

L'ufficio competente, in conformità alle norme che precedono, effettuerà la verifica della documentazione presentata, svolgendo se del caso eventuali indagini in ordine alla attendibilità dei redditi denunciati, concludendo con la conferma o la rettifica della quota di partecipazione dovuta, il cui importo verrà comunicato a cura dell'Amministrazione, mediante notifica all'interessato e/o ai familiari tenuti.



ART. 10

La partecipazione alle spese di mantenimento degli assistiti e dei congiunti, tenuti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sarà assicurata anche mediante l'attivazione di procedure, che consentono:

- 1 - di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili.

L'ipotesi di "contributi a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulta proprietario di immobili e/o terreni, in quanto ai sensi della normativa vigente, tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione di oneri assistenziali a proprio carico.

Si dovrà quindi individuare, fra le diverse soluzioni, quella che consenta all'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al ricovero e all'interessato e ai familiari di assolvere ai propri obblighi, con reciproco vantaggio delle parti in causa: per esempio attraverso cessioni dei diritti reali sull'immobile, nelle varie forme possibili (vendita condizionata al mancato pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune, alienazione a fronte di rendita vitalizia, donazione, locazione con facoltà di subaffitto....).

- 2 - di procedere d'ufficio alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dei familiari quando l'ammissione dell'anziano è avvenuta a fronte di urgente necessità ed i familiari non presentino la documentazione richiesta.

Nel caso in cui si sia proceduto al ricovero del cittadino in considerazione dello stato di indifferibilità ed urgenza del ricovero, ma parte dei familiari tenuti non presentino la documentazione prevista per la determinazione delle quote di compartecipazione al pagamento della retta a loro carico, l'ufficio competente provvederà alla determinazione della quota loro spettante, pari alla differenza tra la retta della struttura ove è ricoverato il congiunto e le entrate del cittadino, e a predisporre gli atti necessari per l'iscrizione a ruolo di tale quota.

- 3 - di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato d'urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri, successivamente a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per procedere all'intervento assistenziale.

ART. 11

Qualora l'Amministrazione Comunale si trovi nell'esigenza di procedere all'ammissione in idonea struttura del cittadino non in grado al momento di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che realizzandosi comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente, con spesa a carico del Comune a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni. Tale impegno va sottoscritto dall'interessato, e preferibilmente da uno o più parenti, tenuto alla partecipazione alle spese, a garanzia che l'interessato è ritenuto capace di intendere e di volere; ove questo sia formalmente interdetto, dal tutore o avente diritto.

Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi loro attribuiti o si riscontri che l'anziano stesso o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza per avere sottoscritto dichiarazioni mendaci, sarà avviata una procedura di rivalsa, su richiesta dell'ufficio competente. Presupposto perchè si possa instaurare tale procedura è la sottoscrizione di impegni, che diano titolo all'azione da parte dell'Amministrazione Comunale.

B - ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 12

L'Amministrazione Comunale, autorizza, su proposta del Servizio di Assistenza Sociale competente, la presa in carico nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare cittadini che si presentino in situazioni di bisogno.

ART. 13

Il Servizio di assistenza domiciliare agli anziani si prefigge di conservare o restituire, per quanto possibile, all'anziano condizioni di autosufficienza che gli permettano una vita di relazione nel proprio ambiente familiare e sociale, prevenendo l'insorgere di condizioni che ne rendano inevitabile il ricorso all'isolamento.

ART. 14

L'intervento del Servizio può avvenire su richieste del Servizio di Assistenza Sociale del Comune, dell'interessato o dei familiari, nonché di cittadini in genere. L'assunzione di ogni caso deve comunque essere concordata con il singolo anziano e con i suoi familiari più stretti.

ART. 15

Il servizio è rivolto a:

- anziani soli o coppie di anziani soli autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- anziani anche cronici o non autosufficienti inseriti in nucleo familiare; in tal caso l'intervento dovrà avvenire in collaborazione con la famiglia convivente;
- anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari (ricoveri ospedalieri, assenze congiunti, ecc.).

ART. 16

A seguito della richiesta e della segnalazione da effettuarsi al Servizio Sociale del Comune gli operatori dell'Assistenza Sociale istruiscono la pratica per l'assunzione del caso e formulano una proposta con l'indicazione del tipo di prestazione che si ritiene necessaria.



ART. 17

Agli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare sono demedicate le seguenti prestazioni:

- a) attività concernenti la cura della persona e dell'abitazione;
- b) interventi igienico-sanitari di semplice attuazione, sotto il controllo del medico;
- c) stimolazione e ausilio relativi alla partecipazione dell'anziano a momenti di vita associata (ricreativa, religiosa, politica, sociale, ecc.);
- d) disbrigo di commissioni (acquisto, istruzione di pratiche diverse, ecc.);
- e) trasporto per prestazioni mediche ambulatoriali;
- f) consegna o preparazione dei pasti;
- g) prestazione di lavanderia;
- h) quant'altro dovesse convenirsi necessario tra gli operatori e il coordinatore;
- i) aiuto per il corretto funzionamento dal servizio di telesoccorso.

ART. 18

Nello svolgimento della propria attività gli operatori si avvarranno della stretta collaborazione dei medici curanti, del servizio infermieristico e tutti i presidi socio-sanitari operanti sul territorio.

ART. 19

Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare hanno l'obbligo, così come il coniuge ed i figli dei medesimi, di contribuire al costo del servizio effettuato (i costi saranno analizzati e fissati con Delibera della Giunta Municipale all'inizio di ogni anno).

Durante il primo mese, nella fase di istruttoria e Verifica del bisogno, il servizio è gratuito.

Il reddito dell'utente ai fini del contributo viene conteggiato separatamente da quello di eventuali conviventi. Viene stabilita, nell'importo mensile pari al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, la quota esente dalla presente contribuzione.

Gli utenti del servizio concorrono al rimborso delle spese per il servizio secondo i seguenti criteri e in relazione al tipo di prestazioni:



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

FASCE REDDITO MENSILE ANZIANO	COSTO ORARIO DEL SERVIZIO	% DA APPLICARE AL COSTO DEL SERVIZIO E DA MOLTIPLICARE PER LE ORE DI SERVIZIO EROGATE
Importo pari a pensione minima INPS ex lavoratori dipendenti	Da stabilire con Delibera della G.M. di anno in anno	Esente
Dal precedente importo fino a L. 800.001	" "	30%
da L. 800.000 a L. 1.000.000	" "	40%
da L.1.000.001 a L. 1.200.000	" "	60%
da L.1.200.001 a L. 1.500.000	" "	80%
oltre 1.500.001	" "	100%

All'anziano deve essere comunque mantenuto come quota a disposizione un importo pari alla pensione minima INPS ex lavoratori dipendenti.

ART. 20

Hanno altresì l'obbligo di contribuire al costo del servizio i coniuge ed i figli degli anziani in carico al Servizio di assistenza domiciliare.

Il reddito del coniuge e dei figli ai fini del contributo viene conteggiato separatamente da quello del loro nucleo familiare.

Viene stabilita in L. 10.000.000-annua la quota esente del reddito sulla quale non si applica alcuna rivalsa.

Il reddito preso in considerazione è quello imponibile.

Al lavoratore autonomo viene considerato un reddito imponibile pari a quello del lavoro di un operaio specializzato del settore metalmeccanico senza anzianità di servizio.

Qualora il tenuto avesse familiari a carico, alla quota a disposizione di L. 10.000.000 di cui sopra deve essere aggiunta la somma di L. 3.000.000 per il primo familiare a carico e L. 2.000.000 per ogni altro familiare a carico.



FASCE REDDITO MENSILE TENUTO	COSTO ORARIO DEL SERVIZIO	% DA APPLICARE AL COSTO DEL SERVIZIO E DA MULTIPLICARE PER LE ORE DI SERVIZIO EROGATO
Fino a L. 10.000.000	Da stabilire con Delibera della G.M.	Esente
da L. 10.000.001 a L.20.000.000	" "	5%
da L. 20.000.001 a L.30.000.000	" "	10%
da L. 30.000.001 a L.40.000.000	" "	50%
oltre L. 40.000.001	" "	100%

ART. 21

Gli utenti del Servizio Assistenza Domiciliare hanno l'obbligo di contribuire al costo del servizio di lavanderia secondo quanto stabilito dalla G.M. di anno in anno.

ART. 22

Prima della deliberazione di autorizzazione di presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare dell'utente, l'utente medesimo e i familiari tenuti dovranno dichiarare la fascia di reddito all'interno della quale intendono collocarsi per il calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio.

ART. 23

E' fatto obbligo per l'assistito ed ogni familiare tenuto di presentare, su richiesta del Servizio di Assistenza Domiciliare, la documentazione relativa alla propria situazione reddituale.



C - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

INTERVENTI A FAVORE DI SINGOLI

ART. 24

L'Amministrazione Comunale attua interventi di assistenza economica nei confronti di persone che versano in disagiate condizioni economiche, anche in adempimento delle competenze derivanti dal DPR 24.07.1977, N. 616.

Possono richiedere l'assistenza economica i cittadini residenti che:

- percepiscono esclusivamente redditi da pensione o siano in condizione anche temporanea di bisogno economico in quanto attesa di pensione di reversibilità, invalidità, ecc.;
- non siano in grado, anche temporaneamente, di svolgere attività lavorativa;
- abbiano tutti i parenti di 1° grado in condizioni economiche tali da non poter provvedere al loro mantenimento; ogni caso esaminato con riferimento alla situazione economica dei parenti ed in relazione all'analisi concreta dei rapporti familiari.

ART. 25

Nella valutazione dei singoli casi potrà essere stesa l'assistenza economica a quei cittadini che, pur non rientrando nei criteri di accesso ma essendo residenti, necessitano anche di erogazioni di natura economica nell'ambito di un complessivo progetto elaborato dal servizio sociale.

L'intervento economico può essere continuativo o straordinario. Deve essere considerato continuativo il sussidio erogato periodicamente anche per un lasso di tempo determinato, a titolo di segno necessario per la sussistenza dell'assistito.

Il sussidio continuativo può essere concesso per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile se persiste il bisogno.

Si intende per intervento economico straordinario il sussidio erogato a favore di singoli cittadini o nuclei in condizioni di bisogno temporaneo ed indifferibile.

Tale sussidio straordinario può essere concesso in situazioni comprovato bisogno socio-assistenziale, per fronteggiare tutte quelle condizioni di ausilio o emergenza a temporaneo bisogno non riconducibili agli interventi erogati da altri Enti.



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

ART. 26

Prima di procedere all'esame di ogni richiesta di assistenza economica, dovrà essere scrupolosamente verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti.
Nel caso si riscontri il diritto del cittadino a fruire del contributo richiesto da parte di altre istituzioni dovranno essergli fornite le indicazioni e la collaborazione necessaria al soddisfacimento del medesimo.

ART. 27

L'Amministrazione Comunale orienta la sua politica di aiuto economico nei confronti dei cittadini assistiti al conseguimento di un minimo garantito, pari al minimo della pensione INPS ex lavoratori dipendenti, al netto delle spese derivanti dal pagamento del canone di affitto e di eventuali altre spese assistenziali ritenute indispensabili per la cura e il benessere della persona.
Nel caso in cui al cittadino vengano forniti pasti tramite il servizio di assistenza domiciliare, per i quali si è richiesto il pagamento, dovrà essergli in ogni caso garantita, al netto di tale spesa, la conservazione di un reddito minimo mensile corrispondente al 50% della pensione minima INPS ex lavoratori dipendenti.

ART. 28

Qualora l'intervento di assistenza economica appartenenti ad un nucleo di familiari composto da più persone rientranti nella descrizione di cui al precedente art. 24, il minimo garantito, di cui all'art. 27, deve essere calcolato aggiungendo la quota del primo assistito quote proporzionalmente decrescenti per gli altri componenti del nucleo nel seguente modo:

1° assistito	100%	minimo garantito
2° assistito e successivi	75%	" "

ART. 29

Per una corretta valutazione delle richieste di assistenza economica nella istruzione della pratica occorre siano acquisiti elementi sufficienti a fornire un esatto quadro complessivo delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, anche in riferimento ai parenti di 1° grado non conviventi.



INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

ART. 30

Il Comune può attuare annualmente interventi, di sol sociale, mediante l'erogazione di contributi finalizzati rire l'organizzazione e la gestione da parte di associazi aventi fini di lucro, di iniziative volte a contrastare l nazione e la perdita di ruolo sociale di particolari cate cittadini.

Questi interventi saranno facoltativi e la loro entità e misurata al rilievo e alla durata delle iniziative promos ranno subordinati alla presentazione di piani concernenti ziative medesime.

ART. 31

La revisione dei sussidi economici avviene:

- d'ufficio ogni anno;
- su richiesto dell'interessato o del servizio qualora intevengano modificazioni nel reddito o nella comp familiare.

ART. 32

I cittadini indigenti nei cui confronti è stata revocata zione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base a me di cui all'art. 5 della Legge 29.12.1990 N. 407, potra tinuare a godere, in tutto o in parte, di tale diritto, c provvisoriamente a carico del bilancio del Comune second canismi del successivo articolo.

ART. 33

~~Per continuare a godere della esenzione di cui all'art.~~ cittadino deve appartenere ad un nucleo familiare all'int quale sono presenti redditi di importo inferiore a quell minati in base ai criteri di cui alla Circolare del Minis gli Interni N. 6323 del 22.05.1989, la cui validità, con portuni aggiornamenti dei livelli di reddito, è stata co anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 25.11.1989 N. 382 convertito in L. 25.01.1990 N. 8.

ART. 34

Ai fini della determinazione del reddito mensile pro-cap ranno utilizzati i seguenti criteri:

- ogni volta che assumerà rilevanza il concetto di "famig stessa si considera composta nella entità, risultante d plicazione del regolamento anagrafico approvato con 30.05.1989 N. 223, anche nel caso in cui lo "stato di f. non sia ancora stato debitamente aggiornato;



COMUNE DI CAMPEGGIN

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- verranno considerati i redditi di qualsiasi natura posseduti dai componenti il nucleo familiare e risultanti dal mod. 740 riferiti all'anno precedente nonché da ogni altra documentazione ritenuta necessaria, e sulla base di elementi mativi assunti d'ufficio della Amministrazione Comunale
- il calcolo dei redditi viene effettuato al lordo di qualunque ritenuta fiscale ed al netto di eventuali contributi previdenziali, con esclusione di quelle aventi natura facoltativa;
- tale reddito annuo verrà diviso per 12 e successivamente per il numero dei componenti la famiglia, ottenendo in tal modo il reddito pro-capite;
- poichè l'attuale sistema fiscale non consente, in diversi casi, di accertare la consistenza reale dei redditi di alcuni soggetti, o in altri casi ne consente la determinazione forfettaria, di norma la presenza nel nucleo familiare di componenti esercenti attività di lavoro autonomo o professionale comporterà la valutazione di presunzione di reddito superiore alla 3° fascia, tranne nei casi in cui venga fornita documentazione ed accertata una diversa condizione sociale, anche di indicatori discrezionali di assenza di disagio economico e benessere.

ART. 35

L'amministrazione comunale non lascerà nulla di intentato per consentire anche ai soggetti "indigenti" la fruizione di esenzione attraverso meccanismi "diretti".
Al fine di cui sopra verranno stipulate apposite convenzioni con le farmacie operanti nel territorio del Comune in base alle quali, previa esibizione del documento attestante il diritto all'esenzione totale o parziale, nulla verrà richiesto al cittadino demandando ad un rapporto diretto farmacia-Comune la fruizione delle pendenze economiche.
Lo stesso meccanismo verrà proposto all'U.S.L. territorio competente al fine di evitare pagamenti di ticket presso le farmacie della stessa U.S.L.
Per le prestazioni farmaceutiche fruite al di fuori del territorio di residenza e per le altre prestazioni fruite al di fuori dell'U.S.L. di appartenenza, l'accesso ai benefici di cui è previsto l'articolo avverrà in forma indiretta previa presentazione della documentazione probante.